

BGer 6F 9/2010 vom 10. Juni 2010

Bundesgericht, 2010-06-10, IT

Quelle: https://mcp.opencaselaw.ch/entscheid/bger_6F_9_2010

FR: TF 6F 9/2010 du 10 juin 2010

IT: TF 6F 9/2010 del 10 giugno 2010

Regeste

Revisione di una sentenza del Tribunale federale (art. 121 segg. LTF) | Diritto penale (in generale)

Erwägungen

E. 1.1

Secondo l' art. 121 LTF , la revisione di una sentenza del Tribunale federale può in particolare essere domandata se il Tribunale non ha giudicato su singole conclusioni (lett. c) o se, per svista, non ha tenuto conto di fatti rilevanti che risultano dagli atti (lett. d).

E. 1.2

L'istante si prevale dei motivi di revisione dell'art. 121 lett. c e d LTF. Tuttavia, nell'esposizione del suo gravame, presenta essenzialmente argomentazioni dirette contro la decisione anteriore emanata dalla Corte cantonale, ribadendo in sostanza le critiche già presentate con il ricorso in questa sede e sulle quali il Tribunale federale si è già pronunciato, nella misura in cui erano ammissibili. Spettava invece al ricorrente confrontarsi con la sentenza federale e spiegare conformemente all' art. 42 cpv. 2 LTF per quale ragione sussisterebbe un motivo di revisione ai sensi della disposizione invocata. Il ricorrente non dimostra in particolare di quale specifico fatto rilevante che risulterebbe dagli atti, il Tribunale federale, per svista, non avrebbe tenuto conto. Non rende perciò minimamente ravvisabili gli estremi di un motivo di revisione giusta l'art. 121 lett. d LTF.

E. 1.3

Il ricorrente rimprovera a questa Corte di non avere statuito sulle richieste di ricusa del Giudice federale Eusebio e del Presidente della CRP, omettendo di prendere posizione sulle critiche da lui sollevate nei loro confronti. In realtà, il Tribunale federale si è espresso al riguardo, rilevando che la domanda di ricusa del Giudice federale Eusebio diveniva priva di oggetto dal momento ch'egli non faceva parte della composizione della Corte chiamata a statuire sulla causa, mentre quella del Presidente della CRP era stata sollevata dall'istante tardivamente. Non spettava in tali circostanze a questa Corte esaminare a titolo puramente teorico la fondatezza dei motivi di ricusa adottati dal ricorrente. Quanto alle conclusioni di merito, il Tribunale federale ha statuito sulle stesse. Ha infatti ritenuto sostanzialmente inammissibile il gravame, rilevando ch'esso non adempiva le esigenze di motivazione degli art. 42 cpv. 2 e 106 cpv. 2 LTF, spiegandone le ragioni. In questa sede, il ricorrente ribadisce in sostanza le critiche generiche addotte con il ricorso contro la decisione della CRP. Il rimedio della revisione non sarebbe comunque dato per fare valere che il Tribunale federale a torto non sarebbe entrato nel merito di queste critiche, ritenuto che le singole censure sollevate nel ricorso non costituiscono conclusioni ai sensi dell'art. 121 lett. c LTF (cfr. ELISABETH ESCHER, in: Basler Kommentar BGG, n. 8 all'art. 121).

E. 2

Ne segue che, in quanto ammissibile, la domanda di revisione deve essere respinta. La domanda di assistenza giudiziaria presentata dall'istante deve essere respinta, essendo il gravame fin dall'inizio privo di possibilità di esito favorevole (art. 64 cpv. 1 LTF). Le spese giudiziarie sono pertanto poste a suo carico, in considerazione della sua soccombenza (art. 66 cpv. 1 LTF). Vista la sua situazione finanziaria, si giustifica tuttavia di prelevare una tassa di giustizia ridotta (art. 65 cpv. 2 LTF).

Export aus OpenCaseLaw (CC0). Verbindlich ist allein der vom erlassenden Gericht veröffentlichte Originaltext. Quellen-URL siehe oben.